



COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N.23 del 01-12-2016

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno: - Studio e Consultazione per la stesura del regolamento per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri; -Varie ed eventuali:
---	--

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Puma Rosa Alba	SI		9.30	12.40		
Vice Presidente	Calandrino Giovanni	SI		9.30	11.50		
Componente	Cuscina' Alessandra	SI		10.00	12.40		
Componente	Cusumano Francesco	SI		9.30	12.40		
Componente	Sucameli Giacomo		SI	-----	-----	-----	-----

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno 01 del mese di Dicembre , alle ore 9.30 presso il Palazzo di Vetro piano terra sito in P/zza Josèmaria Escrivà, si riunisce, per la seduta , la IV^ Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Puma Rosa Alba, ilV/ce Presidente Calandrino Giovanni il Cons. Cusumano Francesco e con funzione di Segretaria la sig.ra Anna Lisa Fazio.

.Il Presidente Puma coadiuvato dalla Segretaria, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta leggendo il primo punto all'OdG: **Studio e Consultazione per la stesura del regolamento per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri;**

La Commissione avvia lo studio e la consultazione di alcune normative inerenti la regolamentazione degli spettacoli viaggianti e circensi.

Il Presidente legge gli articoli della legge 18 Marzo 1967 n° 337 avente per oggetto “ Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”

TITOLO I

1. Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.

2. Sono considerati «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

3. È istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. La commissione, nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, è composta da:

a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, che la presiede;

b) il direttore generale dello spettacolo;

c) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo avente qualifica non inferiore ad ispettore generale;

d) un funzionario del Ministero dell'interno;

e) un funzionario del Ministero delle finanze;

f) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante;

h) tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante;

i) due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo e uno dal Ministero dell'interno.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare di volta in volta un Sottosegretario dello stesso dicastero o il direttore generale dello spettacolo a presiedere la commissione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

I membri di cui alle lettere g) e h) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta da ciascuna delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati (3).

(3) Vedi la L. 30 novembre 1973, n. 818. Vedi, anche, l'art. 1, comma 59, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.

4. È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.

Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all'aggiornamento dell'elenco (4).

(4) Vedi, anche, l'art. 3, D.M. 23 maggio 2003 e l'art. 3, D.M. 21 dicembre 2005.

5. Nel concedere la licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l'autorità di pubblica sicurezza controlla altresì che sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.

6. [L'esercizio dei circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante incluse nell'elenco di cui all'art. 4, è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori e, in caso di parere difforme o negativo, sentita la commissione consultiva prevista dall'art. 3.

L'autorizzazione è concessa previa valutazione dei requisiti tecnicoprofessionali del richiedente. Per ogni attività autorizzata il Ministero del turismo e dello spettacolo rilascia all'esercente apposito contrassegno che dovrà essere apposto permanentemente ed in maniera visibile all'esterno dell'impianto.

L'autorizzazione è sottoposta annualmente a revisione del Ministero del turismo e dello spettacolo] (5).

(5) Articolo abrogato dall'art. 12, D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394.

7. L'esercizio dei parchi di divertimento è subordinato ad apposita autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'autorizzazione è rilasciata, su conforme parere della commissione consultiva di cui all'art. 3, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori, tenendo conto dei requisiti tecnico-professionali, nonché della capacità finanziaria e dell'anzianità di esercizio del richiedente, in relazione alla categoria del parco da gestire.

L'autorizzazione è sottoposta a revisione annuale dal Ministero del turismo e dello spettacolo. Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo saranno fissate le categorie dei parchi di divertimento in rapporto al numero ed all'importanza dei trattenimenti e delle attrazioni installate, ferma restando la esclusione degli apparecchi automatici e semi-automatici di cui all'ultimo comma dell'art. 2] (6).

(6) Articolo abrogato dall'art. 12, D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394.

8. [Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera, prima di effettuare tournées in Italia, devono richiedere al Ministero del turismo e dello spettacolo apposita autorizzazione, specificando le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, la località e la durata della tournée stessa.

L'autorizzazione è rilasciata, sentiti il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero del commercio con l'estero e la commissione consultiva di cui all'art. 3.

La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso è subordinata al rilascio del nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1965, n. 1656, concernenti la circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE.

Resta salva la competenza del Ministero del commercio con l'estero in materia di rilascio di autorizzazioni all'importazione di materiali delle imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante] (7).

(7) Articolo abrogato dall'art. 12, D.P.R. 21 aprile 1994, n. 394.

TITOLO II

9. Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.

La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti della autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta. È vietata la concessione di aree non incluse nell'elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.

Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo.

11. Per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale.

12. L'aliquota dei diritti erariali per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, indicate ai nn. 2 e 6 della tabella A, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109 è ridotta al 5 per cento. 13. Non sono dovute sugli spettacoli, trattenimenti ed attrazioni offerte dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante, le speciali contribuzioni previste dall'art. 15, R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall'art. 10 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968.

14. L'energia elettrica comunque impiegata per l'esercizio dei circhi equestri e per le attività dello spettacolo viaggiante è considerata ad ogni effetto, anche tributario, energia per uso industriale.

15. ... (9).

(9) Aggiunge l'art. 7-bis alla tabella allegato B all'art. 19, D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342.

16. Per le carni destinate al consumo negli zoo dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante la tariffa massima dell'imposta di consumo prevista dall'art. 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modifiche, è ridotta al 50 per cento del valore.

17. Per i veicoli non considerati rimorchi, impiegati dai circhi equestri e dallo spettacolo viaggiante, il rapporto tra peso complessivo a pieno carico del veicolo stesso ed il peso complessivo a pieno carico della motrice non deve superare il valore di uno. (giurisprudenza di legittimità)

18. Gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi fra i soggetti indicati all'art. 1, penultimo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397. Agli esercenti di cui al primo comma vengono estese, al fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 613.

19. Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonché per particolari accertate difficoltà di gestione (10).

Sul fondo di cui al comma precedente gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario, nonché dei materiali e delle attrezzature da impiegare nell'allestimento degli impianti, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Eventuali residui del fondo potranno essere erogati a favore di iniziative assistenziali od educative o che, comunque, concorrano al consolidamento e allo sviluppo del settore (11).

I contributi straordinari sono assegnati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione consultiva prevista dall'articolo 3.

All'onere di lire 200 milioni, previsto dal primo comma del presente articolo, si provvede, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

20. La presente legge si applica alle imprese di nazionalità italiana salvo il rispetto delle norme della Comunità economica europea per la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei

lavoratori del settore, allorché le restrizioni relative siano state soppresse negli Stati membri in applicazione delle disposizioni del trattato istitutivo di tale comunità.

Alle ore 10.00 entra il Cons. Cuscinà

Il Presidente continua con la lettura del regolamento di Carini, approvato con Delibera C.C. n. 60 del 4/4/2012, avente per oggetto *“Regolamento per l’esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi equestri, dei parchi divertimento e delle manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo.*

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1) Il presente Regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi equestri, e delle manifestazioni di intrattenimento temporaneo o occasionale, nonché le modalità di svolgimento di tali attività in ossequio ai dettami della Legge 18 marzo 1968, n. 337 e s.m..(La Commissione verificherà questo comma con altra normativa;)

2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle attività di cui al primo comma da esercitare sia su aree pubbliche che sul aree private.

Art. 2 - Determinazione delle aree

1) (Aree pubbliche) L’elenco delle aree pubbliche destinate allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1, è approvato con provvedimento della Giunta Comunale ed è suscettibile di aggiornamento periodico.

2) (Aree private per svolgimento temporaneo o occasionale delle attività) Le aree private possono essere adibite allo svolgimento temporaneo delle attività di cui all’articolo 1, sempreché in grado di garantire l’applicazione delle norme sul rispetto dei requisiti di sicurezza , di tutela della quiete pubblica e del traffico, a prescindere dalla destinazione urbanistica del piano regolatore, con esclusione delle sole aree destinate a zona di rispetto. Per svolgimento temporaneo dell’attività, si intende la collocazione delle attrazioni o l’allestimento della manifestazione per un periodo non superiore a 45 giorni, compreso il periodo di montaggio e smontaggio delle attrazioni o degli allestimenti medesimi.

Il Presidente contatta telefonicamente il Sig. Ruisi e chiede di quale normativa l’Ufficio si avvale quando rilascia l’autorizzazione agli spettacoli viaggianti, in merito al rispetto dei requisiti di sicurezza e del traffico.

Il Sig. Ruisi risponde : L’ufficio per i Luna Park chiede il nulla – osta all’Ufficio Tecnico del Traffico e il parere alla Commissione pubblici spettacoli a seguito di sopralluogo .

Il Presidente contatta telefonicamente la segretaria della Commissione pubblici spettacoli la Sig.ra Messina e chiede di quale normativa si avvale la commissione per rilasciare il parere.

La Sig.ra Messina risponde:Ma veramente non abbiamo un regolamento comunale vigente, certo risponde il Presidente lo sappiamo, stiamo lavorando proprio per questo.

La Sig.ra Messina dice che si avvale del Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996, del Regolamento del Comune di Ragusa e di una bozza di regolamento mai approvato dal Comune di Alcamo.

Il Presidente prosegue la lettura:

3) *(Aree private per svolgimento stabile delle attività)* Le aree private possono essere adibite allo svolgimento stabile delle attività di cui all'articolo 1, sempreché in grado di garantire l'applicazione delle norme sul rispetto dei requisiti di sicurezza, di tutela della quiete pubblica e del traffico, devono avere specifica destinazione urbanistica nel piano regolatore o avere destinazione urbanistica commerciale.

4) *La collocazione delle attrezzature di spettacolo viaggiante, dovrà avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza, igienico-sanitarie, di tutela ambientale e dei beni paesaggistici, architettonici e culturali. Pertanto, la collocazione delle attrezzature, ancorché temporanea, sarà soggetta alla acquisizione dei pareri e dei nulla osta di competenza dei rispettivi organi di tutela individuati dalla legge che dovrà avvenire nei modi e nei tempi stabiliti dalla stessa, ferma restando la possibilità di fare ricorso alla Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L.N. 241/90.*

(La Commissione dovrà confrontarsi con l'Ufficio Urbanistica)

Art. 3 - Provvedimento amministrativo

1) *Il provvedimento amministrativo per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è rilasciato dal responsabile del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive previo assolvimento dell'obbligo del pagamento: - della tassa di occupazione del suolo pubblico (ove ne ricorra l'ipotesi); - di quella relativa al servizio di smaltimento rifiuti; - dei diritti di istruttoria; - del deposito cauzionale (ove ne ricorra l'ipotesi); - degli importi di cui agli artt. 9, commi 2 e 15, comma 2 del presente Regolamento (ove ne ricorrano le ipotesi).*

2) *Le aree interessate da provvedimenti relativi allo svolgimento temporaneo delle attività di cui all'articolo 1 non possono essere riutilizzate per il medesimo scopo, prima che sia trascorso un periodo di almeno 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza dei provvedimenti medesimi.*

. Art. 9 - Tariffe e canoni

2) *Il rilascio del provvedimento che riguarda lo svolgimento temporaneo dell'attività dello spettacolo viaggiante in aree private, è subordinato al pagamento di una somma rapportata all'area effettivamente utilizzata per lo svolgimento dello spettacolo, comprese le relative pertinenze, e al tempo di permanenza delle attrazioni, secondo quanto di seguito riportato: Euro 0,03 al giorno per ogni mq.*

Art. 15 - Tariffe e canoni

2) *Il rilascio del provvedimento che riguarda lo svolgimento temporaneo dell'attività circenze in aree private, è subordinato al pagamento di una somma rapportata all'area effettivamente utilizzata per lo svolgimento dello spettacolo, comprese le relative pertinenze, e al tempo di permanenza delle attrazioni, secondo quanto di seguito riportato: Euro 0,03 al giorno per ogni mq.*

(la Commissione dovrà rivedere il pagamento della somma dell'area concessa);

TITOLO II – SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 4 - Definizione dell'attività dello spettacolo viaggiante 1) *Le attività dello spettacolo viaggiante sono quelle ricomprese nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 che le distingue in: attività spettacolari, trattamenti e attrazioni allestite per mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero parchi di divertimento, anche se operanti in maniera stabile. 2) Sono esclusi dalla disciplina della predetta Legge e dalle disposizioni del presente Regolamento gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.*

Art. 5 - Istanza di provvedimento

1) *Ai fini dello svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante nell'ambito del territorio comunale, è necessario acquisire il provvedimento unico che tenga conto: - dell'autorizzazione di esercizio prevista dall'art. 69 del R.D. 18.06.1931 n. 773 - T.U.L.P.S, valevole per i soli giorni, orari e luoghi indicati; - dell'autorizzazione all'occupazione*

del suolo pubblico (ove necessario); - dell'autorizzazione all'uso delle aree, al montaggio / collocazione delle attrezzature, rilasciata dal proprietario del terreno/struttura da utilizzare, che deve essere contenuta nel contratto di locazione, registrato secondo quanto previsto dalla legge.

2) L'istanza, a pena di inammissibilità, deve essere presentata in bollo, deve pervenire allo Sportello Unico per le Attività Produttive con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010 nel termine compreso tra il 120° (centoventesimo) giorno e il 60° giorno antecedente la data prevista per l'inizio del montaggio dell'attrazione, deve riguardare un singolo periodo di esercizio nel corso dell'anno, deve riguardare il montaggio di un massimo di due attrazioni, e deve indicare:

a) le generalità del titolare dell'attività, residenza e recapito al quale inviare le comunicazioni, indirizzo di posta elettronica, se posseduto, numero telefonico e di fax dove inoltrare comunicazioni); il codice fiscale o la partita IVA)

b) la tipologia dell'attrazione che si intende installare, secondo la denominazione risultante dal libretto dell'attrazione, con la specificazione dei diversi tipi di gioco, l'indicazione delle misure della struttura e il relativo codice di registrazione;

c) il periodo richiesto per l'installazione delle strutture con data di inizio montaggio e di fine smontaggio, la durata dell'occupazione dell'area interessata, nonché l'esatta indicazione della data di inizio e fine dell'attività di pubblico spettacolo;

d) la potenza in KW utilizzata per l'attività;

e) il numero delle roulotte di abitazione e dei mezzi di trasporto e le dimensioni in mq. dell'area occupata dagli stessi;

f) l'indicazione degli eventuali lavori necessari a rendere l'area idonea alla installazione delle strutture;

i) i dati anagrafici del proprietario della 'area comprensivi di codice fiscale e/o partita IVA, nel caso di installazione su area privata; l) i dati identificativi catastali delle aree interessate dalla installazione. Le istanze presentate in anticipo rispetto ai termini di cui al presente comma, saranno da ritenere irricevibili mentre quelle presentate in ritardo rispetto ai medesimi termini, potranno essere prese in considerazione solo nel caso in cui l'intempestività non impedisca di espletare la necessaria istruttoria. La modulistica di riferimento è quella disponibile nel sito istituzionale dello Sportello unico per le Attività Produttive.

(la Commissione verificherà con l'Ufficio preposto al rilascio)

3) Nelle istanze relative alle attrazioni consistenti in giochi di abilità o di fortuna che prevedono la vincita di premi deve essere specificato che non sono impiegati animali vivi.

4) Alla istanza dovrà essere allegata, ove non già agli atti del Comune, copia conforme all'originale della licenza T.U.L.L.P.S. rilasciata dal Comune di residenza o dalla Questura, in corso di validità; in caso di Società, copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio, nonché la documentazione sulla disponibilità dell'area, nel caso di installazione su area privata;

(la Commissione chiederà chiarimenti all'Ufficio competente)

5) In caso di domande concorrenti si terrà conto delle seguenti priorità, nell'ordine esposto: - maggiore numero di presenze nel territorio comunale, negli ultimi cinque anni, documentato con atti certi e/o attestato dal locale Comando di Polizia Municipale; - anzianità di data dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività; - data di presentazione della domanda; In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio; le operazioni saranno effettuate presso il Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive alla presenza degli esercenti ammessi al medesimo. Il responsabile del Servizio, provvederà a redigere una graduatoria da affiggere all'albo del Comune;

(la Commissione confronterà questo comma con il regolamento del Comune di Alessandria);

Alle ore 11.50 esce il V/ce Presidente Calandrino;

Il Presidente riprende la lettura;

TITOLO III – ATTIVITA' CIRCENSI

Art. 11 - Definizione delle attività circensi 1) Si definiscono attività circensi quelle previste dalla Legge 18.03.1968 n.337, dalla Circolare Ministeriale n. 4 del 04.06.86 nonché successive modifiche ed integrazioni. La classificazione dei circhi viene determinata dalla capienza degli stessi e dal numero dei dipendenti regolarmente occupati.

Art. 12 - Istanza di provvedimento 1) Ai fini dello svolgimento dell'attività circense nell'ambito del territorio comunale, per gli impianti che rientrano nella competenza del Comune, è necessario acquisire il provvedimento unico che tenga conto: - delle verifiche effettuate dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai fini dell'agibilità ex art. 80 T.U.L.L.P.S.; - dell'autorizzazione di esercizio prevista dall'art. 69 del R.D. 18.06.1931 n. 773 - T.U.L.P.S, valevole per i soli giorni, orari e luoghi indicati; - dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (ove necessario); - dell'autorizzazione all'uso delle aree, al montaggio / collocazione delle attrezzature, rilasciata dal proprietario del terreno/struttura da utilizzare, che deve essere contenuta nel contratto di locazione, registrato secondo quanto previsto dalla legge.

(la Commissione si confronterà con il regolamento del Comune di Alessandria e la Commissione Sui pubblici spettacoli);

2) L'istanza, a pena di inammissibilità, deve essere presentata in bollo, deve pervenire allo Sportello Unico per le Attività Produttive con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010 nel termine compreso tra il 180° (centottantesimo) giorno e il 90° (novantesimo) giorno antecedente la data prevista per l'inizio del montaggio dell'attrazione, deve riguardare un singolo periodo di esercizio nel corso dell'anno e deve indicare:

a) le generalità del titolare dell'attività, residenza e recapito al quale inviare le comunicazioni, indirizzo di posta elettronica certificata, numero telefonico e di fax dove inoltrare comunicazioni; il codice fiscale o la partita IVA e la denominazione del circo;

b) copia conforme all'originale della licenza annuale rilasciata dal Comune di residenza, in corso di validità; in caso di Società, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, con relativi estremi;

c) il periodo richiesto per l'installazione delle strutture, con specificazione del periodo nel quale sono previsti gli spettacoli e i relativi orari di apertura al pubblico, con indicazione della data di inizio montaggio e di fine smontaggio, e della durata complessiva dell'occupazione dell'area interessata,

d) tipo dell'impianto che si intende installare, esatte dimensioni dello stesso, diametro del tendone ove avviene lo spettacolo, la capienza massima di spettatori ed il numero complessivo dei dipendenti che devono risultare regolarmente assunti;

e) numero e dimensioni delle carovane - abitazioni e carriaggi;

f) eventuale presenza di animali e relativo impiego nello spettacolo; c) data dell'ultima concessione di area rilasciata dal Comune;

g) natura, programma ed orario degli spettacoli;

h) ogni altra informazione che si ritenga utile produrre ai fini del rilascio del provvedimento;

i) dati anagrafici del proprietario della'area comprensivi di codice fiscale e/o partita IVA, nel caso di installazione su area privata;

l) dati identificativi catastali delle aree interessate dalla installazione.

2) Il richiedente dovrà inoltre allegare:

a) ogni altro atto o documento utile in suo possesso, anche al fine di comprovare gli eventuali titoli di preferenza;

b) nel caso di installazione di attrezzature in area privata, all'istanza dovrà essere allegata la documentazione sulla disponibilità dell'area;

c) elaborati grafici rappresentativi della localizzazione dell'impianto e della distribuzione di tutte le attrezzature;

d) planimetria della struttura circense indicante: il numero e la disposizione dei posti, gli accessi principali e secondari, le uscite di sicurezza, i corridoi di passaggio e di servizio, le caratteristiche della centrale elettrica e della centrale termica, il posizionamento delle luci di sicurezza, i presidi mobili antincendio ed ogni altra notizia utile attinente la struttura medesima;

e) progetto di tutti gli impianti ai sensi della normativa C.E.I., a partire dal punto di consegna;

f) relazione tecnica descrittiva dell'intervento, dei lavori necessari all'installazione dell'impianto nonché delle modalità di svolgimento degli spettacoli.

g) autocertificazione antimafia, a sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 8.8.1994, n. 490 e del D.P.R. 3.6.1998, n. 252, in data non anteriore a sei mesi.

(la Commissione controllerà se c'è riscontro con la normativa CITES)

Art. 13 - Criteri di concessione di aree pubbliche 1) Nel caso di domande concorrenti l'Amministrazione comunale potrà scegliere il circo equestre che presenta caratteristiche tali da essere confacenti all'interesse della collettività. In caso di parità, l'area sarà assegnata al Circo che, su dichiarazione dell'Ente Nazionale Circhi, risulti avere ottenuto il minor numero di piazze negli ultimi dodici mesi dalla data di presentazione della domanda. Sussistendo ancora la parità, si procederà all'assegnazione dell'area mediante sorteggio, alla presenza degli interessati o loro incaricati. Sono esclusi dal sorteggio coloro che hanno usufruito della concessione nel corso dell'ultima assegnazione.

all'interesse della collettività. In caso di parità, l'area sarà assegnata al Circo che, su dichiarazione dell'Ente Nazionale Circhi, risulti avere ottenuto il minor numero di piazze negli ultimi dodici mesi dalla data di presentazione della domanda. Sussistendo ancora la parità, si procederà all'assegnazione dell'area mediante sorteggio, alla presenza degli interessati o loro incaricati. Sono esclusi dal sorteggio coloro che hanno usufruito della concessione nel corso dell'ultima assegnazione.

Art. 16 - Tutela degli animali e documentazione relativa

1) L'attività circense deve svolgersi nel rispetto degli animali di qualunque specie impiegati che non devono essere sottoposti a maltrattamenti o crudeltà, né essere costretti a compiere attività lesive della dignità della propria specie.

2) È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici, ingiustificati per l'impiego, la specie o l'età.

(la Commissione integrerà questi commi con la normativa CITES)

La Commissione continuerà lo studio sul regolamento degli spettacoli viaggianti e circensi alla prossima seduta utile;

Il Presidente non avendo altro da comunicare alla Commissione alle ore 12.40 dichiara sciolta la seduta.

Il/la Segretaria

Anna Lisa Fazio



Il Presidente

Ing. Puma Rosa Alba

